



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 28

OGGETTO: Attività Produttive.

Etichettatura.

D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231 ⁽¹⁾ - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 "Legge di delegazione europea 2015".
Revoca delle circolari del Corpo nn. 147/03 - 5/04 - 5bis/04 - 15/04 - 53/06 - 24/07 - 25/07 - 56/07 - 113/07 - 196/09 - 204/09 e 29/10.

APPLICAZIONE - ENTRATA IN VIGORE

Il provvedimento in commento entrato in vigore il **09/05/2018** reca:

- ⇒ la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (di seguito **Regolamento**) fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal D.L.vo n. 206/05 (Codice del Consumo).
- ⇒ disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti - ai sensi del Capo VI del **Regolamento** - e relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- ⇒ disposizioni nazionali in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011) nonché la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati **prima del 09/05/2018** in difformità da quanto previsto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Particolare cura, pertanto, dovrà essere posta nell'individuare esattamente la data di immissione sul mercato ovvero quella di etichettatura del prodotto (es. mediante attenta analisi di eventuale documentazione) in quanto in relazione al periodo, non quantificabile, di esaurimento delle scorte il riscontro di eventuali difformità potrebbe soggiacere a regime sanzionatorio diverso.

Fatta salva l'applicazione della vigente normativa dell'U.E., le disposizioni di cui al Titolo III del decreto (articoli da 17 a 24) non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'U.E. o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (E.F.T.A.), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (S.E.E.) in conformità alle disposizioni del Regolamento.

(1) G.U. n. 32 del 08/02/2018.

ABROGAZIONI

Il decreto abroga:

- ⇒ il D.L.vo n. 109/92 ⁽²⁾
- ⇒ il D.L.vo n. 77/93
- ⇒ l'articolo 7 del D.P.R. n. 391/80
- ⇒ sono altresì soppresse le seguenti disposizioni della legge n. 169/89 ⁽³⁾:
 - articolo 5, comma 3, ultimo periodo
 - articolo 6, comma 1, lett. a), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»
 - articolo 6, comma 1, lett. b), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento»

DEFINIZIONI

- ⇒ Si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del **Regolamento** (vds. scheda allegata).
- ⇒ Viene specificato, inoltre, che per **soggetto responsabile** si debba intendere:
 - l'operatore del settore alimentare (di seguito OSA) di cui all'art. 8, par. 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'UE, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione
 - l'OSA il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato

AUTORITÀ COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- ⇒ I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione
- ⇒ Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (D.L.vo n. 145/07 - D.L.vo n. 206/05) nonché quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
- ⇒ Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (**ICQRF**) è designato quale **autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**.

Pertanto, eventuali scritti difensivi del trasgressore nonché il rapporto previsto dall'art. 17, legge n. 689/81, dovranno essere indirizzati a:

ICQRF - NordOvest - Str. Antica di Collegno 259 - 10146 Torino

icqrf.torino@politicheagricole.it - icqrf.torino@pec.politicheagricole.gov.it

PROCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le disposizioni sanzionatorie in argomento, **NON SI APPLICANO**

- ⇒ alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.
- ⇒ all'immissione sul mercato di un alimento corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non

(2) il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto abrogato, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del provvedimento in commento. I richiami all'articolo 18, del decreto abrogato, contenuti in vigenti disposizioni, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del provvedimento

(3) *Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.* (GU n.108 del 11-5-1989)

conformi a quanto previsto.

Nel procedimento sanzionatorio:

- ⇒ qualora la violazione sia commessa da imprese aventi le caratteristiche di **microimpresa**⁽⁴⁾ (articolo 2, comma 3, dell'Allegato alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003) la sanzione amministrativa è **ridotta sino ad un terzo**.
- ⇒ si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della l. n. 689/81.
- ⇒ si applica quanto disposto dall'**art. 1** del D.L. n. 91/14, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 116/14⁽⁵⁾:
 - **comma 3 [diffida, nel caso in cui si accertino - per la prima volta sul territorio nazionale- violazioni sanabili (errori e omissioni formali che comportino una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili) alla normativa agroalimentare che prevedano la sola sanzione pecuniaria]**
 - **comma 4 [possibilità di estinguere l'obbligazione pagando una cifra ridotta del 30% entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione, per quelle violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria]**

Si riporta uno stralcio delle circolari ministeriali - Prot. n. 1148 del 02/07/14 e 1137 del 21/08/14 - che forniscono le prime indicazioni operative impartite dal MISE in merito.

LA DIFFIDA

[...] prevedono che essa sia applicabile qualora si accerti **per la prima volta** una violazione sanabile.

Ai fini dell'individuazione della "**prima volta**" occorre fare riferimento alla violazione della medesima disposizione. Pertanto, le violazioni di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di autonoma diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta. Qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate non essendo più diffidabili.

In assenza di precisazioni al riguardo nel testo della norma e tenuto conto degli ordinari termini di prescrizione in tema di sanzioni amministrative, si ritiene che la preclusione all'applicazione di un nuova diffida per la medesima violazione è comunque limitata all'accertamento infraquinquennale delle stesse.

Nell'applicazione della diffida deve comunque utilizzarsi il criterio della sanabilità ed in tal senso il nuovo secondo periodo del comma 3 in parola prevede che "*Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili*". Gli Ispettori dell'ICQRF dovranno quindi valutare caso per caso la possibilità di reale "sanabilità" della violazione, con riguardo alle circostanze che caratterizzano il fatto illecito accertato e soprattutto all'effettiva possibilità di regolarizzare l'infrazione commessa o di eliminare le conseguenze dell'illecito.

Si evidenzia, altresì, che sono state eliminate le precedenti disposizioni relative all'esclusione della diffida per le violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare.

Inoltre, è stata **eliminata** la precisazione che la diffida si applica "*anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale*". **Tale eliminazione dal testo di legge, tuttavia, non preclude l'applicabilità della diffida anche in tale circostanza**, essendo, come visto, uniche condizioni la "sanabilità" della violazione e che la stessa sia accertata per la "prima volta". L'eliminazione, inoltre, non modifica quanto già commentato nella Circolare 1148 in tema di prodotto già venduto. Pertanto, nel caso in cui la verifica ispettiva abbia luogo presso un esercizio commerciale ove il prodotto è stato posto in vendita al consumatore finale, valgono le indicazioni già fornite con la predetta circolare n. 1148.

Pertanto, nel caso in cui la verifica ispettiva abbia luogo presso un esercizio commerciale ove il prodotto è stato posto in vendita al consumatore finale, possono verificarsi differenti ipotesi:

- **il prodotto irregolare è stato venduto al consumatore finale, anche se solo in parte**

In tal caso, non essendo più possibile elidere le conseguenze dannose dell'illecito amministrativo, la violazione non è sanabile e pertanto si procederà alla contestazione dell'illecito nelle modalità consuete, operando il sequestro amm.vo del prodotto ancora presente

- **il prodotto irregolare è stato posto in vendita, ma non è stato ancora venduto al consumatore finale, nemmeno in parte**

In tal caso la violazione deve ritenersi sanabile e, pertanto, si dovrà procedere a diffidare senza ritardo l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate. Presso l'esercizio commerciale sarà operato comunque il sequestro amm.vo del

(4) azienda con un **numero di dipendenti inferiore alle 10 unità** e che realizza un fatturato o un bilancio annuo **uguale o inferiore ai 2 milioni di euro**

(5) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.* (GU n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72)

prodotto irregolare, al fine di consentire all'interessato di elidere le conseguenze dannose tramite una regolarizzazione del prodotto, ovvero, in caso di mancato adempimento alla diffida, per agevolare la successiva adozione dei provvedimenti dell'Autorità amministrativa.

In ordine alla verifica dell'adempimento alla diffida, gli Uffici procederanno ad una attenta valutazione degli atti e della documentazione che il soggetto diffidato è tenuto ad inviare allo scopo di dimostrare di aver rimosso efficacemente le cause che hanno dato origine al procedimento. I sopra citati atti e documenti dovranno essere inviati all'Ufficio a mezzo PEC con le specifiche riportate nel verbale di diffida.

Nei casi in cui l'Ufficio ritenga che per la verifica dell'adempimento alla diffida sia necessario un sopralluogo ispettivo, provvederà ad un accertamento diretto presso l'operatore. Qualora, tale accertamento debba svolgersi in una circoscrizione che non sia di competenza dell'Ufficio, nel caso si tratti di Comuni limitrofi provvederà ugualmente ad una verifica *in loco*, mentre, nel caso di distanze più significative, richiederà direttamente, senza necessità di una previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, la collaborazione dell'Ufficio ICQRF competente per territorio, il quale procederà alla verifica a mezzo di proprio personale, sia pure concordando con l'Ufficio richiedente le più efficienti modalità di controllo e, successivamente trasmetterà i verbali relativi alle attività espletate perché siano utilizzati per la valutazione dell'adempimento alla diffida.

Al fine di riscontrare alcune richieste di chiarimento circa la eventuale impugnazione della diffida da parte del soggetto diffidato, si ritiene che la stessa non sia autonomamente impugnabile, trattandosi di un atto che attiene ad una fase pre-sanzionatoria, anzi volto proprio a deflazionare il procedimento sanzionatorio.

Pertanto, eventuali, presunti vizi propri della diffida potranno essere fatti rilevare in sede di scritti difensivi o di audizione personale nel corso dell'ordinario procedimento sanzionatorio avverso l'atto di contestazione ovvero, giurisdizionalmente, unitamente al provvedimento sanzionatorio.

L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 3, del DL 91, relativo all'inapplicabilità della diffida in caso di reiterazione specifica della violazione, come detto è stato soppresso in sede di conversione, in quanto la stessa è stata collegata all'ipotesi di "prima infrazione".

Sempre all'art. 1, è stato aggiunto il comma 3-bis, che così recita: "L'articolo 7 del D.L.vo 30 settembre 2005, n. 225 e il comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati".

Pertanto, ciò che era stato indicato nella Circolare 1148 circa l'applicazione "trasversale" a tutti i settori del comparto agroalimentare, trova ora un'esplicita previsione normativa. In tal senso si coordina anche la soppressione operata in sede di conversione del terzo e quarto periodo del comma 5 dell'art. 4 inerente alle misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Restano comunque **escluse dalla diffida** le violazioni che prevedono anche altre sanzioni amministrative non pecuniarie quali, ad esempio, la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio, la chiusura, sia pure temporanea, dello stabilimento, la sospensione dal diritto ad utilizzare la denominazione protetta, l'avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (D.L.vo n. 61/2010, D.L.vo n. 297/2004, legge n. 82/2006 e D.L.vo n. 260/2000).

A tal proposito, **le sanzioni amministrative previste dall'art. 3, commi 1, 3 e 4 del D.L.vo 297/04 possono ammettere l'applicazione della diffida**, poiché la sospensione del diritto all'uso della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione, prevista dallo stesso articolo 3, al comma 5, ha natura autonoma, come confermato dall'Avvocatura dello Stato.

Fa eccezione il caso dell'illecito utilizzo di latte o cagliata diversi da quelli utilizzabili nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP, che integra una violazione al Piano dei controlli e che, configurandosi come non conformità grave, ricade nelle previsioni sanzionatorie di cui all'art. 3, comma 1, del citato D.L.vo n. 297/04; infatti, l'art. 4, comma 4, sesto periodo del DL 91 prevede l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione e, pertanto, viene preclusa l'applicabilità del suddetto istituto.

Analogamente sono diffidabili le sanzioni amministrative previste ai commi 3, 3bis e 4 dell'articolo 24 del D.L.vo 61/2010.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Il comma 4 prevede, inoltre, un'ulteriore modalità di estinzione dell'obbligazione che si sostanzia nell'**adempimento volontario entro un brevissimo termine (5 giorni)** dalla contestazione immediata o dalla notifica della stessa con il vantaggio per il responsabile di ottenere un'ulteriore riduzione dell'importo da pagare rispetto alla somma risultante dal computo del pagamento in misura ridotta. Il meccanismo è analogo a quello per le violazioni del C.d.S.

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista **la sola** sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta *ex art. 16 della l. n. 689/81*, **la somma è ridotta del 30 % se si effettua il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.**

Sono escluse le fattispecie in cui è prevista l'applicazione **anche** di sanzioni amministrative non pecuniarie.

Al fine di coordinare la norma con l'istituto della Diffida, in un'ottica di *favor rei*, si ritiene che il pagamento in misura ridotta di cui al comma 4 possa trovare applicazione oltre che nel caso di richiesta di disapplicazione della diffida da parte dell'interessato anche in caso di accertamento di irregolarità non sanabili e, quindi, non diffidabili.

Il pagamento in misura ridotta **non trova applicazione** nel caso in cui l'interessato **non abbia ottemperato alle prescrizioni stabilite nell'atto di diffida**, nel termine dei 20 giorni, in quanto in tali casi non è più consentito il pagamento in misura ridotta *ex art. 16 della legge n. 689/81*.

Si fa presente, infine, che l'atto di contestazione degli illeciti amministrativi per i quali è prevista l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, redatto al termine dell'attività di controllo o notificato successivamente, deve riportare necessariamente

anche una dicitura che informi l'interessato sulla possibilità di avvalersi dell'**adempimento spontaneo** nel termine di 5 giorni e dell'importo conseguente alla riduzione del 30 % della sanzione determinata in applicazione dell'art. 16 della citata legge n. 689/81.

In particolare, il testo relativo al pagamento in misura ridotta contenuto nei modelli di contestazione di illecito amministrativo, già in uso da codesti Uffici territoriali, dovrà essere sostituito dal seguente: "*A norma dell'art. 16 della legge 689/81, l'interessato è ammesso al pagamento della somma di [valore espresso in cifre e in lettere] euro, pari [indicare se pari: ad un terzo del massimo o al doppio del minimo della sanzione edittale], quale importo più favorevole e con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto. Qualora il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla medesima data di notifica, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in L. 116/2014 la somma da pagare con effetto liberatorio è ridotta del 30 % ed è pari a [valore espresso in cifre e in lettere] euro*".

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Per quanto sopra, sono stati predisposti i nuovi modelli codificati (mutuati dalle indicazioni ministeriali):

⇒ **PA 21/18 (Verbale di diffida)** - da redigere nell'immediatezza da parte del personale accertatore

⇒ **PA 22/18 (Atto di diffida)** - da redigere per la corretta formalizzazione presso la Sede di appartenenza del personale stesso.

Si rammenta, inoltre, che per consentire all'interessato di effettuare regolarmente il pagamento in misura ridotta entro 5 giorni, gli agenti operanti dovranno riportare sui verbali (mod. 176 bis) **in modo chiaro e leggibile** (all'interno del campo utilizzato per la descrizione della violazione) la seguente indicazione:

IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € ...

Sono escluse dalla riduzione del 30% tutte le fattispecie in cui è prevista l'applicazione anche di sanzioni amministrative non pecuniarie; in tal caso, a verbale dovrà essere riportata la seguente dicitura:

RIDUZIONE DEL 30% NON AMMESSA

ICQRF Torino ha precisato, con nota informale, che per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni, da effettuarsi mediante versamento presso le Tesorerie Provinciali dello Stato territorialmente competenti, essendo il Capitolo di entrata n. 2474/14 di nuova istituzione, non sono ancora reperibili sull'apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli elenchi dei corrispondenti codici IBAN, suddivisi per provincia, utilizzabili per il versamento mediante bonifico bancario o postale. Nel frattempo sarà comunque possibile effettuare i versamenti sul medesimo capitolo presso i servizi di cassa delle Tesorerie attivi nelle Filiali della Banca d'Italia (per tutto il Piemonte la Filiale di Torino).

Le circolari del Corpo nn. 147/03 - 5/04 [prontuario escluso - in relazione al termine non quantificabile di esaurimento delle scorte per corretta individuazione del regime sanzionatorio applicabile (D.L.vo 109/92 ovvero D.L.vo n. 231/17)] - 5bis/04 - 15/04 - 53/06 - 24/07 - 25/07 - 56/07 - 113/07 - 196/09 - 204/09 e 29/10, sono revocate.

In ultimo si comunica che è in corso di elaborazione uno strumento operativo riportante le principali ipotesi sanzionatorie previste dal D.L.vo n. 231/17.

Si allega alla presente circolare del Corpo la Scheda definizioni inerente il D.L.vo n. 231/17 e la circolare n. 391 del 8 maggio 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di commento alla novità legislativa.

sg/CC

Addi, 14/05/2018

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

D.L.vo n. 231/17

Norma	Definizione	Note
D.L.vo n. 231/17 Art. 2	soggetto responsabile -l'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8, par. 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione -l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato	
Reg. CE n. 178/2002 art. 2	Alimento (prodotto alimentare/derrata alimentare) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE (6) e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.	Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio; f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti.
art. 3 Punto 1)	legislazione alimentare le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati	
Punto 2)	impresa alimentare ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.	
Punto 3)	operatore del settore alimentare la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo	
Punto 7)	commercio al dettaglio la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso	

Norma	Definizione	Note
--------------	--------------------	-------------

(6) Direttiva 98/83/CE. Articolo 6 (Punti in cui i valori devono essere rispettati) - 1. I valori di parametro fissati a norma dell'art. 5 devono essere rispettati nei seguenti punti: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all'interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano; b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori; d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa. 2. Per le acque di cui al paragrafo 1, lett. a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all'art. 4 e all'art. 8, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l'inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell'art. 5 è dovuta all'impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, quali scuole, ospedali, ristoranti. 3. Qualora si applichi il paragrafo 2 e sussista il rischio che le acque di cui al paragrafo 1, lett. a), non siano conformi ai valori di parametro fissati a norma dell'art. 5, gli Stati membri assicurano comunque che: a) siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il rischio che esse risultino non conformi ai valori di parametro, ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare; e/o siano prese altre misure, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.

Punto 8)	immissione sul mercato la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta	
Punto 18)	consumatore finale il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.	
Reg. CE n. 852/2004 art. 2 par. 1, lett. m)	Trattamento qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti	
lett. n)	Prodotti non trasformati prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati	
lett. o)	prodotti trasformati prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.	
Reg. CE n. 1332/2008 art. 3, paragrafo 2, lett. a)	Enzima alimentare un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati nonché un prodotto ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi: i) contenente uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica; e ii) aggiunto ad alimenti per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi.	
Reg. CE n. 1333/2008 Art. 3, par. 2, lett. a)	additivo alimentare qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti; non sono considerati additivi alimentari: i) i monosaccaridi, disaccaridi od oligosaccaridi e gli alimenti contenenti tali sostanze utilizzati per le loro proprietà dolcificanti; ii) gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario; iii) le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimento, che non fanno parte degli alimenti e non sono destinati a essere consumati con i medesimi; iv) i prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla scorza di agrumi o cotogni, ovvero da una miscela di tali sostanze, per azione di acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio («pectina liquida»); v) le basi per gomma da masticare; vi) la destrina bianca o gialla, l'amido arrostito o destrinizzato, l'amido modificato mediante trattamento acido o alcalino, l'amido bianchito, l'amido modificato fisicamente e l'amido trattato con enzimi amilolitici; vii) il cloruro d'ammonio; viii) il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine; ix) gli amminoacidi e i loro sali diversi dall'acido glutammico, la glicina, la cistina e la cistina e i loro sali non aventi una funzione	Categorie funzionali di additivi alimentari negli alimenti, negli additivi alimentari e negli enzimi alimentari. Punto 5) I supporti sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare, un aroma, un enzima alimentare, un nutriente e/o altre sostanze aggiunte agli alimenti a scopo nutrizionale o fisiologico senza alterarne la funzione (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego.

<p>Let. b)</p>	<p>tecnologica, x) i caseinati e la caseina; xi) l'inulina;</p> <p>coadiuvante tecnologico: ogni sostanza che</p> <p>i) non è consumata come un alimento in sé; ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito.</p>	
<p>Reg. CE n. 1334/2008 art. 3, paragrafo 2, lett. a)</p>	<p>Aromi: sono prodotti</p> <p>i) non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli elementi al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore; ii) ii) fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi.</p>	
<p>Reg. CE n. 853/2004 Alleg. punto 1.1)</p> <p>1.14)</p> <p>1.15)</p> <p>3.1)</p> <p>7.1)</p>	<p>Carne: tutte le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8, compreso il sangue (Vds. nota);</p> <p>carni separate meccanicamente o CSM: prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa;</p> <p>preparazioni di carni: carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche;</p> <p>prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;</p> <p>prodotti a base di carne: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche;</p>	<p>1.2. "ungulati domestici": carni di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus e Bison), suina, ovina e caprina e di solipedi domestici;</p> <p>1.3. "pollame": carni di volatili d'allevamento, compresi i volatili che non sono considerati domestici ma che vengono allevati come animali domestici, ad eccezione dei ratiti;</p> <p>1.4. "lagomorfi": carni di conigli e lepri, nonché carni di roditori;</p> <p>1.5. "selvaggina selvatica":</p> <ul style="list-style-type: none"> - ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero; - selvaggina di penna oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano. <p>1.6. "selvaggina d'allevamento": ratiti e mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli di cui al punto 1.2;</p> <p>1.7. "selvaggina selvatica piccola": selvaggina di penna e lagomorfi che vivono in libertà;</p> <p>1.8. "selvaggina selvatica grossa": mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà i quali non appartengono alla categoria della selvaggina selvatica piccola;</p>
<p>Direttiva 2006/114/CE art. 2, lett. a)</p>	<p>Pubblicità</p> <p>qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi.</p>	
<p>Reg. UE n. 1169/2011 Art. 2 c. 2 lett. a)</p>	<p>informazioni sugli alimenti</p> <p>le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale.</p>	

Norma	Definizione	Note
-------	-------------	------

lett. b)	normativa in materia di informazioni sugli alimenti le disposizioni dell'Unione che disciplinano le informazioni sugli alimenti, in particolare l'etichettatura, comprese le norme generali applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti;	
lett. c)	informazioni obbligatorie sugli alimenti le indicazioni che le disposizioni dell'Unione impongono di fornire al consumatore finale;	
lett. d)	Collettività qualsunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.	
lett. e)	alimento preimballato l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere stato messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; Non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta	
lett. f)	Ingrediente qualsunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti	
lett. g)	luogo di provenienza qualsunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il "paese d'origine" come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento	Paese di origine Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario abrogato da 32008R0450 - Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) - abrogato dal Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione. Capo 2, artt. 60 e ss.
lett. h)	ingrediente composto un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti	
lett. i)	Etichetta qualsunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore	
lett. j)	Etichettatura qualsunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento	
lett. k)	campo visivo tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale	
lett. l)	campo visivo principale il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del	

	settore alimentare	
lett. m)	leggibilità: l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo	
lett. n)	denominazione legale: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività	
lett. o)	denominazione usuale: una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni	
lett. p)	denominazione descrittiva: una denominazione che descrive l'alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso	
lett. q)	ingrediente primario: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa	
lett. r)	termine minimo di conservazione di un alimento: la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione	
lett. s)	sostanza nutritiva: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell'allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie	
lett. t)	nanomateriale ingegnerizzato: il materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all'ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica. Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono: i) le proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o ii) le proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche	
lett. u)	tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti	
Allegato I	Definizioni specifiche. 1. dichiarazione nutrizionale o etichettatura nutrizionale - informazioni che indicano: a) il valore energetico; oppure b) il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti soltanto: - grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi), - carboidrati (zuccheri, polioli, amido), - sale, - fibre, - proteine, - vitamine o sali minerali elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significative conformemente all'allegato XIII, parte A, punto 2. 2. grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi 3. acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami	Allegato XIII parte A consumi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali (adulti) 1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento Vitamina A 800 Vitamina D 5 Vitamina E 12 Vitamina K 75 Vitamina C 80 Tiamina 1,1 Riboflavina 1,4 Niacina 16 Vitamina B6 1,4 Acido folico 200 Vitamina B12 2,5

<p>4. acidi grassi trans: gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans</p> <p>5. acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con doppio legame cis</p> <p>6. acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis-cis</p> <p>7. carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo, compresi i polioli</p> <p>8. zuccheri: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli</p> <p>9. polioli: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossidi</p> <p>10. proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25</p> <p>11. sale: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5</p> <p>12. fibre: i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati - polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati - polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati <p>13. valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.</p>	<p>Biotina 50</p> <p>Acido pantotenico 6</p> <p>Potassio 2000</p> <p>Cloruro 800</p> <p>Calcio 800</p> <p>Fosforo 700</p> <p>Magnesio 375</p> <p>Ferro 14</p> <p>Zinco 10</p> <p>Rame 1</p> <p>Manganese 2</p> <p>Fluoro 3,5</p> <p>Selenio 55</p> <p>Cromo 40</p> <p>Molibdeno 50</p> <p>Iodio 150</p> <p>Allegato XIII parte A punto 2: quantità significative di vitamine e di sali minerali.</p> <p>Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande; - 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto per 100 ml nel caso delle bevande, oppure - 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1, per porzione se l'imballaggio contiene una sola porzione
--	---





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

ICQRF Nord - Ovest - Uff. di Torino - Prot. Ingresso N.0009814 del 09/05/2018

OGGETTO: **Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231**, recante *“Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «legge di delegazione europea 2015»”*.

Roma.....

Ai Direttori degli Uffici ICQRF
LORO SEDI

Alla Direzione generale della prevenzione
e del contrasto alle frodi agro-alimentari

Alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e certificazione
e tutela del consumatore

Al Dip. Politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale

Al Dip. delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare e della pesca

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per la politica industriale, la
competitività e le piccole e medie imprese
Divisione VIII
Via Molise, 2 00187 ROMA

Al Ministero della Salute
D.G. per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

Al Comando Carabinieri Politiche Agricole e
Alimentari
Via Torino, 44
00184 ROMA

Al Comando Carabinieri per la tutela della
salute
Viale dell'Aeronautica, 122
00144 ROMA

Al Comando Carabinieri Unità per la Tutela
Forestale, Ambientale e Agroalimentare
Via G. Carducci, 5
00187 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza - Ufficio Operazioni - III Reparto
Viale XXI Aprile, 5
100162 ROMA

All'Agenzia delle Dogane
Ufficio Centrale Antifrode
Ufficio Intelligence Via M. Carucci, 71
00143 ROMA

ICQRF - Segreteria ICQRF - Prot. Uscita N.0000391 del 08/05/2018

All’Autorità Garante della concorrenza e del
mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

Alle Regioni e alle Province Autonome

Alle Associazioni e Organizzazioni di categoria
(*elenco allegato*)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 329 Serie generale del 8 febbraio 2018 è stato pubblicato il **Decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231** (di seguito *decreto*), recante la **disciplina sanzionatoria** per le violazioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari prevista dal regolamento (UE) n. 1169/2011 (di seguito regolamento), nonché **l’adeguamento della normativa nazionale** alle disposizioni del medesimo regolamento e alla Direttiva 2011/91/UE.

Il *decreto* entra in vigore il **9 maggio 2018** e consta di 4 Titoli:

- **Titolo I - Principi generali**, dedicato alla descrizione del campo di applicazione della norma (art. 1) e alle definizioni (art. 2).
- **Titolo II - Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione** (articoli da 3 a 16), che introduce un sistema sanzionatorio specifico per le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.
- **Titolo III - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni**, in materia di identificazione del **lotto** o della **partita**, di distributori automatici di alimenti, di prodotti non preimballati o di prodotti non destinati al consumatore. In particolare, il contenuto degli articoli 13, 15, 16 e 17 del D. Lgs. n. 109/92, opportunamente integrato e rivisto alla luce del regolamento e della Direttiva 2011/91/UE, viene trasfuso negli articoli 17, 18, 19 e 20 del *decreto*, con la previsione delle relative sanzioni (artt. 21-24).
- **Titolo IV - Disposizioni finali** che contemplano: la clausola di mutuo riconoscimento (art 25)¹, l’Autorità competente e la procedura per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni (artt. 26 e 27) e le disposizioni transitorie e l’abrogazione del D. Lgs. n. 109/92, del D. Lgs. n.77/93 e di altre disposizioni superate (artt. 28 e 30).

1. PRINCIPI GENERALI E QUADRO SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO (*Titoli I e II*)

Nel titolo I del decreto viene riportata la definizione di “soggetto responsabile”, intendendo quello indicato all’art. 8 del regolamento che ha introdotto un nuovo concetto di responsabilità. Il medesimo articolo individua un unico **soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti**

¹ Con la clausola del mutuo riconoscimento viene stabilito che le disposizioni del **Titolo III** non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri UE o in Turchia, o fabbricati negli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

riportate in etichetta,² laddove il D. Lgs. n. 109/92 ne individuava uno da indicare facoltativamente fra il fabbricante, il confezionatore o il venditore dell'alimento. Il soggetto responsabile è l'operatore del settore alimentare **con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto** o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, **l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione**. A queste figure, l'art. 2 del decreto ha aggiunto anche l'operatore del settore alimentare il cui nome/ragione sociale sia riportato in un **marchio depositato o registrato**: di conseguenza, l'identificazione del soggetto responsabile delle informazioni può essere effettuata anche tramite un marchio, regolarmente depositato o registrato presso gli uffici competenti, che contenga il nome o la ragione sociale dell'interessato. Va precisato, a tal ultimo riguardo, che per "nome" non si intende esclusivamente la denominazione dell'azienda interessata, ma anche un'indicazione o un marchio di fantasia che risulti comunque associato al responsabile.

L'**articolo 3** reca la sanzione per le violazioni delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento (il contenuto di questo articolo verrà trattato più diffusamente nel paragrafo 3 - *Procedura per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni*).

Si ritiene, tuttavia, opportuno evidenziare che la sanzione prevista da questo articolo deve essere irrogata anche nel caso in cui le informazioni sugli alimenti non siano riportate in lingua italiana, per i prodotti esposti al consumatore finale, considerato il chiaro richiamo all'art. 7 del regolamento (violazione delle pratiche leali di informazione), che al paragrafo 2 prevede espressamente che *«Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore»*, nonché tenuto conto della disposizione di cui all'art. 15 del medesimo regolamento, secondo cui *«le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato»*.

L'**articolo 4** reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare, anche qualora diversi dal "soggetto responsabile".

In particolare, nei commi di seguito elencati sono previste sanzioni amministrative per le violazioni dell'articolo 8 del regolamento commesse dagli operatori del settore alimentare:

- **comma 1**: per gli operatori del settore alimentare di cui all'art. 8, par. 3 del regolamento, diversi dal soggetto responsabile e che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti (ad esempio distributori, commercianti), che forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle loro conoscenze professionali, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti;
- **comma 2**: per l'operatore che modifica le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli;
- **comma 3**: per gli operatori che non trasmettono le informazioni sugli alimenti non preimballati all'operatore del settore alimentare che li riceve;
- **comma 4, primo paragrafo**: per gli operatori che violano l'obbligo di assicurare la presenza delle indicazioni obbligatorie (artt. 9 e 10 del regolamento) sul preimballaggio o nell'etichetta degli alimenti preimballati o sui documenti commerciali (purché sia assicurato che tali documenti accompagnino il prodotto) destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, nonché sugli alimenti preimballati destinati a essere forniti a collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o tagliati (paragrafo 7, primo comma).

² Ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti riportate in etichetta si rinvia alla circolare prot. n. 170164 del 30 settembre 2014 del MISE.

- **comma 4, secondo paragrafo:** per l'operatore che, nei casi riportati al punto precedente, viola l'obbligo di indicare la denominazione dell'alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego, il nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore responsabile sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione, qualora le informazioni obbligatorie (artt. 9 e 10 del regolamento) siano state riportate solo sul documento commerciale.

L'**articolo 5** reca le sanzioni per le violazioni relative all'**omissione delle indicazioni obbligatorie** di cui all'**articolo 9, paragrafo 1**, all'**articolo 10** e all'**allegato III** del regolamento nei prodotti preimballati. L'articolo distingue l'omissione delle indicazioni relative agli allergeni (**comma 1**) dalle altre indicazioni obbligatorie (**comma 2**), differenziando l'entità della sanzione.

Si evidenzia che nel primo caso (omissione degli allergeni) viene esclusa l'applicazione della sanzione qualora il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 178/2002 (ritiro di alimenti non sicuri e informazione alle autorità competenti) **prima dell'accertamento della violazione**; nel secondo caso viene precisato che, per la mancata apposizione dell'indicazione delle condizioni particolari di conservazione e/o di impiego, la sanzione è applicabile solo quando queste siano previste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.

Si fa presente che l'art. 7 del D. Lgs. 7 febbraio 2017, n. 27 prevede una specifica sanzione per la violazione dell'obbligo di fornire le informazioni di carattere nutrizionale quando in etichetta è formulata anche un'indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi del Reg. (CE) n. 1924/2006: pertanto, in tal caso deve applicarsi esclusivamente quest'ultima sanzione.

Il comma 3 del presente articolo, infine, dispone che la medesima sanzione di cui al comma 2 (da € 3.000 ad € 24.000) si applica anche nel caso in cui in etichetta vengano indicati il nome/ragione sociale e l'indirizzo del produttore o del confezionatore in luogo – **se diverso** – del nome/ragione sociale e dell'indirizzo del soggetto responsabile.

L'**articolo 6** reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 12 e 13 e all'Allegato IV del regolamento.

Più in dettaglio, la sanzione si applica alla violazione delle previste modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie in forma di parole e numeri (art. 9, paragrafo 2 del regolamento), dei prescritti criteri di accessibilità e leggibilità delle informazioni riportate in etichetta, comprese le dimensioni dei caratteri utilizzati e dell'obbligo di raggruppamento in un unico campo visivo della denominazione di vendita, della quantità netta e del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume (articoli 12 e 13 e Allegato IV del regolamento).

L'**articolo 7** reca la sanzione per le violazioni delle disposizioni relative alla **vendita a distanza** di cui all'articolo 14 del regolamento, relativo alla modalità di fornitura delle informazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati (paragrafo 1) e non preimballati (paragrafo 2) messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio mediante il commercio elettronico).

L'**articolo 8** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2 e all'Allegato VI del regolamento, graduando le sanzioni in relazione alla gravità delle diverse fattispecie.

Va evidenziato che è prevista la riduzione della sanzione qualora la violazione di cui al comma 1 riguardi esclusivamente **errori od omissioni formali**.

L'**articolo 9** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3 ed all'Allegato VII del regolamento.

In particolare, il comma 1 del presente articolo sanziona le violazioni di cui all'art. 18, par. 1 e 3 ed all'Allegato VII – Parte A del *regolamento*, mentre il comma 3 punisce le violazioni di cui all'Allegato VII – Parti B, C, D ed E del *regolamento* medesimo.

L'**articolo 10** prevede la sanzione per le violazioni delle disposizioni in **materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni** di cui all'articolo 21 ed all'Allegato II del regolamento. Tali violazioni attengono alla correttezza delle modalità con le quali vengono fornite le informazioni e non alla mancanza delle stesse, quest'ultima già sanzionata ai sensi del precedente articolo 5.

L'**articolo 11** reca la sanzione per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'Allegato VIII del regolamento, ed in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'Allegato IX del regolamento.

L'**articolo 12** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'Allegato X del regolamento. In particolare:

- **comma 1**: violazione delle disposizioni relative al termine minimo di conservazione (Allegato X, par. 1 del regolamento);
- **comma 2**: violazione delle disposizioni relative alla data di scadenza (allegato X, par. 2) e alla data di congelamento o primo congelamento (allegato X, par. 3, per i prodotti di cui all'allegato III, punto 6). Il *decreto* precisa che la data di congelamento o di primo congelamento, nel caso di prodotti surgelati conformemente alla normativa dell'UE, può essere costituita anche dalla dicitura “surgelato il ...”;
- **comma 3**: vendita o cessione a qualsiasi titolo o esposizione per la vendita al consumatore finale di prodotti oltre la data di scadenza. La sanzione si applica al cedente o a chi espone la merce. **Si evidenzia che non è prevista la sanzione per la cessione o l'esposizione di alimenti oltre il termine minimo di conservazione.**

L'**articolo 13** prevede sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione del **paese di origine o luogo di provenienza** di cui all'articolo 26 e relativi atti di esecuzione³ ed all'Allegato XI del regolamento (per le carni, suine, ovine e caprine e di volatili).

Nel caso in cui l'applicazione degli obblighi disposti dall'articolo 26 sia subordinata all'applicazione degli atti di esecuzione della Commissione europea, come è il caso degli obblighi disposti al paragrafo 3 (paese d'origine o luogo di provenienza di un alimento diversa da quella del suo ingrediente primario), la sanzione prevista dal *decreto* è essa stessa subordinata all'adozione degli atti di esecuzione.

Va evidenziato che, anche in questa ipotesi, è prevista la riduzione della sanzione qualora la violazione di cui al comma 1 riguardi esclusivamente **errori od omissioni formali**.

L'**articolo 14** introduce una sanzione per le violazioni delle disposizioni in materia di **titolo alcolometrico** di cui all'articolo 28 ed all'Allegato XII del regolamento.

L'**articolo 15** contiene la sanzione per la violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della **dichiarazione nutrizionale** di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli Allegati XIII, XIV e XV del regolamento.

L'**articolo 16** stabilisce le sanzioni per le seguenti violazioni delle disposizioni in materia di **informazioni volontarie** di cui all'articolo 36 del regolamento:

³ Reg. di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

- **comma 1**: violazione dell'obbligo di riportare le informazioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, qualora fornite su base volontaria, conformemente ai requisiti di cui al Capo IV, sezioni 2 e 3 del regolamento (art. 36, par. 1 del regolamento);
- **comma 2**: violazione dei requisiti delle informazioni volontarie previsti dall'art. 36, paragrafo 2 del regolamento e degli obblighi derivanti da eventuali atti di esecuzione di cui al successivo paragrafo 3. Per quanto riguarda le prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, è stato emanato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione del 30 luglio 2014.

2. **NORMATIVA NAZIONALE E QUADRO SANZIONATORIO (Titolo III)**

Il *decreto* abroga le disposizioni del D. Lgs. n. 109/1992 divenute inapplicabili in quanto materia armonizzata dal regolamento. Al contempo, in applicazione dell'art. 44 del regolamento, il *decreto* disciplina le materie non armonizzate. Inoltre viene data applicazione alla Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 relativa alle “*diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare*”. In particolare:

- il *Capo I - Adeguamento della normativa nazionale* (articoli da 17 a 20) è dedicato alle norme specifiche per:
 - ✓ l'identificazione del lotto o della partita (art. 17);
 - ✓ i distributori automatici (art. 18);
 - ✓ la vendita di prodotti non preimballati (art. 19);
 - ✓ i prodotti non destinati al consumatore (art. 20);
- il *Capo II - Violazione delle disposizioni nazionali* (articoli da 21 a 24) è dedicato al quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni nazionali introdotte dal precedente capo I.

L'**articolo 17** ripropone, aggiornandole, le disposizioni contenute nell'articolo 13 del D. Lgs. n. 109/1992, in recepimento nell'ordinamento nazionale della disciplina del **lotto** di cui alla Direttiva 2011/91/UE.

Si evidenzia, tuttavia, che il lotto può essere omesso qualora la data di scadenza o il termine minimo di conservazione siano espressi almeno con il giorno ed il mese. Pertanto, diversamente da quanto previsto dal D. lgs. n. 109/92, **eventuali altre date non sono più idonee** a sostituire l'indicazione del lotto, anche qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese (quale ad esempio la data di confezionamento).

L'**articolo 18** ripropone, in forma aggiornata (analogamente a questo visto per l'articolo precedente), parte delle disposizioni contenute nell'articolo 15 del D. Lgs. n. 109/1992 **sui distributori automatici**. Rispetto alla precedente disposizione, nella nuova formulazione dell'articolo:

- viene fatto riferimento ai soli “alimenti non preimballati” (e non più anche a quelli “preconfezionati” e “alle bevande a preparazione estemporanea o a erogazione istantanea”, come nell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. n. 109/92);
- per gli “alimenti non preimballati” è disposto l'obbligo di riportare su ciascun distributore e per ciascun prodotto le indicazioni relative alla denominazione dell'alimento, alla lista degli ingredienti, agli allergeni (art. 9, par. 1, lettere a)-b)-c) del *regolamento*), oltre al nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto (comma 1). Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana e in forma chiaramente visibile e leggibile (comma 2);

- il comma 1 contiene, in premessa, una clausola di salvaguardia delle ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione Europea per tipi o categorie specifici di alimenti. Ciò per far salve, in particolare, le indicazioni relative alla vendita del **latte crudo** tramite distributori automatici previste dal D.M. 12 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 8, commi 6 e 9 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con il quale sono state introdotti, a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, particolari obblighi di etichettatura e di informazione al consumatore, riguardanti nello specifico l'obbligo di bollitura e l'indicazione delle date di mungitura e di scadenza.

L'**articolo 19** ripropone aggiornate le disposizioni nazionali già contenute nell'articolo 16 del D. Lgs. n. 109/1992 relativamente **alla vendita dei prodotti non preimballati** (denominati "sfusi" nella precedente formulazione) che, sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. e) e dall'articolo 44 del regolamento, si identificano nei prodotti:

- offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio;
- imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
- preimballati per la vendita diretta;
- non costituenti unità di vendita in quanto non destinati ad essere presentati come tali al consumatore finale ed alle collettività, ma posti in confezioni o involucri protettivi per essere generalmente venduti previo frazionamento.

Per detti prodotti è prescritta l'apposizione di un cartello ai recipienti che li contengono, o di altro sistema equivalente, anche digitale (tale specificazione era assente nella precedente formulazione), facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui i prodotti sono esposti.

Nel caso di prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia e altre preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato sul cartello, oppure su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi, purché le indicazioni relative agli "allergeni" siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

Le indicazioni obbligatorie che devono figurare sui suddetti supporti sono le seguenti:

- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti, salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento, nel quale gli allergeni devono essere indicati secondo le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento (disposizione di nuova introduzione);
- c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
- f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- g) la designazione «decongelato» fatti salvi i casi di deroga previsti dal regolamento (disposizione di nuova introduzione).

Per quanto concerne la fase di commercializzazione che precede la vendita al consumatore finale o alle collettività dei prodotti non preimballati, viene richiamato l'obbligo previsto dall'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento concernente la trasmissione delle informazioni

relative a tali prodotti all'operatore che li riceve, in modo che questo possa fornirli a sua volta al consumatore finale. A tale obbligo si aggiunge quello di fornire, con le stesse modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, le informazioni relative alla denominazione, alla lista degli ingredienti, agli allergeni, al nome o ragione sociale o marchio depositato e all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare ed al lotto. Tali informazioni possono essere fornite solo sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché tali documenti accompagnino o precedano la consegna dell'alimento.

Rispetto alla precedente formulazione, sono state aggiunte le disposizioni per i prodotti non preimballati o non considerati unità di vendita (senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta) **serviti dalle collettività** (banchi di vendita fissi o mobili, ristoranti, mense, scuole, ospedali, ecc.). In particolare, l'indicazione degli allergeni deve essere riportata – **per ciascun alimento e prima che venga servito al consumatore finale** – sul menù o su cartelli, registri o altri sistemi anche digitali o anche mediante avviso che rimandi al personale cui chiedere informazioni in merito. Per tali alimenti deve essere fornita anche la designazione “**decongelato**” di cui all'Allegato VI, Parte A – punto 2 del regolamento, con le deroghe ivi previste.

Per tutte le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 9 del regolamento viene espressamente stabilito **l'obbligo di riportare le indicazioni in lingua italiana ed in maniera da essere chiaramente visibili e leggibili.**

L'**articolo 20** ripropone, aggiornandole (comma 1), le disposizioni contenute nell'articolo 17 del D. Lgs. n. 109/1992 per quanto concerne le informazioni obbligatorie nel caso di **prodotti non destinati al consumatore.**

Nel fare salve le disposizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 8 del regolamento circa l'obbligo di fornire agli operatori interessati sufficienti informazioni idonee ad assicurare da parte di questi la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali, ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore, devono riportare le seguenti informazioni:

- la denominazione dell'alimento;
- le sostanze e i prodotti che provocano allergie ed intolleranze;
- la quantità netta dell'alimento;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare;
- il lotto, quando obbligatorio.

Tali informazioni devono figurare sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione oppure sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché siano riferiti ai prodotti in questione.

Il **Capo II** del titolo III prevede le sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali contenute negli articoli da 17 a 20.

In particolare:

- **l'articolo 21** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione obbligatoria del lotto o partita di appartenenza del prodotto di cui all'articolo 17 del decreto;
- **l'articolo 22** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18;
- **l'articolo 23** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo, ivi comprese le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di

indicazioni obbligatorie per la vendita degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività; anche in tale ipotesi è prevista la riduzione della sanzione per violazioni riguardanti solo **aspetti formali**;

- **l'articolo 24** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del decreto legislativo.

3. PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (Titolo IV)

Per quanto concerne il quadro sanzionatorio definito dai Titoli II e III, si evidenzia che per le violazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8 (1), 11, 12 (3), 13 (1), 16, 22 (2) e 23 (2) è presente la **clausola di salvezza**, che subordina l'applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri una fattispecie di reato.

La **competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita all'ICQRF** (articolo 26). Con decreto prot. n. 3091 dell'1 marzo 2018, l'irrogazione delle sanzioni previste dal *decreto* è stata delegata ai Direttori degli Uffici territoriali in relazione alla rispettiva circoscrizione di competenza.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 27 dispone che "Il Dipartimento dell'ICQRF è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto ...".

Pertanto, è opportuno precisare che tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori scaturiti da contestazioni elevate per violazioni commesse fino all'8 maggio 2018, ai sensi del D. Lgs. n. 109/1992 e del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, continuano ad essere definiti dalle autorità competenti in base alla normativa previgente fino al loro definitivo esaurimento. In altri termini, le violazioni commesse in vigore delle precedente normativa, sebbene accertate e contestate dopo l'entrata in vigore del decreto, rimangono di competenza delle Regioni e Province autonome o delle Autorità da esse delegate.

Il pagamento delle sanzioni va effettuato mediante versamento in Tesoreria o mediante bonifico bancario/postale **sul Capitolo n. 2474, articolo 14** (di nuova istituzione) intitolato *"Entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231"*. Per le spese di notifica/procedimento/analisi, si utilizzerà il consueto modello F23 con il codice tributo 948T.

In caso di violazioni commesse da imprese aventi i requisiti della **microimpresa** di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,⁴ **l'articolo 27, comma 3, dispone la riduzione sino ad un terzo della sanzione amministrativa prevista.** Si ricorda che la predetta Raccomandazione **definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO.**

In tali ipotesi, si ritiene opportuno che – già in sede di programmazione dell'attività di controllo – gli organi accertatori verifichino l'eventuale appartenenza alla citata categoria delle imprese sulle quali prevedono di svolgere le proprie ispezioni: in tal modo sarà possibile applicare a tali imprese la prescritta riduzione già in fase di contestazione e di concessione della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione.

⁴ Articolo 2 dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), pubblicata in G.U.U.E. n. L 124/36 del 20/05/2003.

Pertanto, una volta accertata la sussistenza di entrambi i citati requisiti, l'organo accertatore procederà, dapprima, alla rideterminazione della sanzione pecuniaria riducendola ad un terzo dell'importo edittale previsto; successivamente, sull'importo rideterminato, applicherà le disposizioni in tema di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/81 ed all'art. 1, comma 4, della legge n. 116/2014.

Per tutte le violazioni sono applicabili l'**istituto della diffida**⁵, qualora ne ricorrano le condizioni, e la **riduzione del 30%** per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'illecito⁶.

Inoltre il *decreto* prevede la **non sanzionabilità**:

- ✓ delle forniture **ad organizzazioni senza scopo di lucro**, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti con irregolarità in etichetta, con esclusione di quelle relative alle informazioni sulla data di scadenza e sugli allergeni;
- ✓ dell'immissione sul mercato di alimenti **corredati da adeguata rettifica scritta** delle informazioni non conformi a quanto previsto dal *decreto*.

Il *decreto*, anche se prevede all'articolo 3 una sanzione per le **violazioni delle pratiche leali di informazione** di cui all'articolo 7 del regolamento, fa salve anche le specifiche competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai sensi del D. lgs. n. 145/2007 (in materia di pubblicità ingannevole) e del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo). In generale, si ritiene che si debba ricorrere all'AGCM allorquando la pratica ingannevole avvenga mediante mezzi di comunicazione di divulgazione (televisione, cinema, radio, giornali, manifesti ecc.) che possono coinvolgere un vasto numero di consumatori e nel caso di pubblicità comparata.

4. NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI (*titolo IV*)

L'articolo 28 relativo alle *disposizioni transitorie* prevede che “*gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dallo stesso possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte*“. **Detta facoltà, ovviamente, deve essere riferita solo alle prescrizioni di neo introduzione ed, in particolare, a quelle contenute nel titolo III del decreto.**

L'articolo 30 **abroga**:

- ✓ il D. Lgs. n. 109/92;
- ✓ l'articolo 7 del **D.P.R. n. 391/80** (Identificazione del lotto di appartenenza);
- ✓ il decreto legislativo **16 febbraio 1993, n. 77** (Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari).

Inoltre, al fine di confermare le disposizioni già contenute nell'articolo 10-bis, comma 4 del D. lgs. 109/92⁷, vengono **soppresse** le parole relative ai **termini di durabilità del latte**

⁵ Note operative sull'applicazione della Diffida e formulari sono messi dall'ICQRF a disposizione di tutte le autorità di controllo alla pagina web <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7926>.

Si ricorda che per l'**applicazione della diffida** sono necessari i seguenti presupposti: violazione accertata per la prima volta, illecito sanabile con un'opera successiva di regolarizzazione, irrogazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.

⁶ Articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

⁷ Il comma 4 dell'art. 10 bis del D.lgs. 109/92 prevedeva che all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo cessava di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte.

contenute all'articolo 5, comma 3 e all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 169/89. Pertanto, per quanto riguarda la durabilità del latte, **sono in vigore** soltanto le disposizioni relative **alla data di scadenza** per il latte recante la dicitura "**fresco**", contenute nel D.L. 24 giugno 2004, n. 157 (determinata al massimo nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico)⁸ e quelle relative al **latte crudo** (tre giorni dalla data di mungitura prevista dal D.M. 12 dicembre 2012). Per gli altri tipi di latte (UHT, a lunga conservazione, microfiltrato, etc.), la determinazione della data di scadenza/termine minimo di conservazione è rimessa alla responsabilità dell'operatore ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. f) del regolamento e della normativa UE contenuta nel pacchetto igiene.

Per quanto riguarda **l'abrogazione del D. lgs. 109/1992**, il *decreto* precisa che il richiamo agli articoli 13, 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 109/92, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito alle norme contenute nei corrispondenti articoli del *decreto*.

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con nota informativa prot. n. 133330 del 9 aprile 2018⁹, ha fornito taluni chiarimenti in ordine all'abrogazione degli articoli dal 19 al 28 del D. Lgs. 109/1992, che recano interventi su discipline settoriali. In particolare il Ministero precisa che la loro abrogazione *non ha prodotto alcun effetto sulle modifiche e sulle abrogazioni medio tempore apportate dallo stesso D. Lgs. n. 109 del 1992 ad altre disposizioni di legge, ...* “.

In altri termini, il MISE ha evidenziato che l'abrogazione del D. Lgs. n. 109/92 non ha comportato anche l'abrogazione delle modifiche apportate ad altre discipline settoriali dagli articoli da 19 a 28 del medesimo decreto legislativo. In allegato alla nota informativa precitata è riportata una tabella di concordanza tra gli articoli del D. Lgs. n. 109/92 e le relative norme di settore a suo tempo oggetto di modifica.

In particolare, come dai chiarimenti così forniti dal MISE, devono ritenersi in vigore le modifiche apportate dai seguenti articoli del D. Lgs. n. 109/92 ed inserite nelle rispettive disposizioni:

- articolo 20 che sostituisce l'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, relativo all'obbligo di porre in vendita pre confezionato il **burro destinato al consumo diretto**;
- articolo 22, comma 3 che ha modificato il primo comma dell'art. 16 della legge 4 luglio 1967, n. 580, relativo al **contenuto in acqua del pane**;
- articolo 23, comma 1, che ha sostituito l'art. 1 del D.L. 11 aprile 1986, n. 98¹⁰, convertito con modificazioni dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il **confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata**;
- articolo 26, comma 1, che ha sostituito l'art. 7¹¹ della legge 27 gennaio 1968, n. 35, relativo all'obbligo di porre in vendita **gli oli di semi commestibili destinati al consumatore esclusivamente pre confezionati in recipienti ermeticamente chiusi**.

L'ICQRF rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

⁸ D.L. 24 giugno 2004, n. 157 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2004, n. 204: La data di scadenza del "latte fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta qualità" è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine "fresco" nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico.

⁹ Pubblicata nel sito istituzionale MISE, scaricabile al link:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/2018-04-06-Circolare-su-abrogazioni-art-30.pdf>

¹⁰ il comma 3, dell'art. 1, è stato ulteriormente modificato dal D. lgs 23 giugno 2003, n. 181

¹¹ In vigore solo il comma 1.